

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3445

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato CARABETTA

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per favorire l’ingresso e il soggiorno dei lavoratori stranieri il cui reddito prevalente derivi da attività estere

Presentata il 14 gennaio 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende contribuire allo sviluppo economico e sociale nazionale disciplinando un fenomeno reso possibile dalle nuove tecnologie informatiche, ossia lo svolgimento di attività all’estero, attraverso collegamenti telematici, da parte di lavoratori stranieri (che convenzionalmente si denomineranno di seguito «*remote worker*») stabilitisi in Italia, adottando un’iniziativa specifica per attrarli nel territorio italiano, in vista della prevedibile diffusione di questa forma di prestazione dell’attività lavorativa e della sua potenziale utilità per lo sviluppo del sistema economico italiano. In quanto professionisti in movimento, i *remote worker* portano con sé conoscenze e competenze digitali; inoltre, la loro presenza sul territorio può avere un impatto positivo sull’incremento dei consumi locali,

può contribuire alla valorizzazione e al ripopolamento dei borghi italiani e favorire la destagionalizzazione del turismo. Per una parte di questi professionisti, che vantano per lo più un’alta qualificazione, l’opzione di allacciare relazioni professionali con l’Italia può costituire un corridoio di ingresso per l’instaurazione di rapporti economici e in alcuni casi anche personali e familiari più duraturi con l’Italia, che in tal caso non saranno più regolati dalle disposizioni previste dalla presente proposta di legge, ma comunque atti a generare, in prospettiva, valore nel nostro Paese.

La presente proposta di legge introduce nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la nozione di *remote worker*, definiti come

lavoratori stranieri aventi temporanea residenza nel territorio della Repubblica, il cui reddito prevalente provenga da attività svolte all'estero.

È richiesto al *remote worker*, al fine di poter soggiornare in Italia, di dimostrare di disporre di un'adeguata sistemazione alloggiativa, di un reddito annuo di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di un'assicurazione sanitaria privata valida per tutto il periodo di soggiorno, nonché di non avere riportato condanne penali in Italia, nello Stato di origine e in quello in cui risiede da almeno un anno alla data di presentazione della domanda del visto di ingresso.

Ai *remote worker* è concessa la possibilità di instaurare collaborazioni professionali con soggetti operanti in Italia. I redditi derivanti da queste collaborazioni sono soggetti al regime tributario previsto per i lavoratori impatriati, con applicazione della

ritenuta d'acconto per lavoro autonomo sui relativi pagamenti.

A questo fine, si ritiene necessario che al *remote worker* sia assegnato un codice fiscale italiano e sia consentito di aprire un proprio conto corrente, in qualità di residente temporaneo, presso una banca operante in Italia.

La proposta di legge disciplina altresì il rilascio del visto di ingresso, cui provvede la competente rappresentanza diplomatica o consolare previo accertamento dei requisiti; su questa base, al lavoratore è concesso il permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno può essere altresì accordato ai componenti del nucleo familiare del *remote worker* che ne fanno richiesta.

Il visto di ingresso deve essere rilasciato o rifiutato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-bis) superiore a un anno, in caso di permesso di soggiorno per i *remote worker* di cui all'articolo 27-septies »;

b) al titolo III, dopo l'articolo 27-sexies è aggiunto il seguente:

« Art. 27-septies. – (Ingresso e soggiorno per *remote worker*) – 1. Ai fini del presente testo unico, si definisce “*remote worker*” il lavoratore straniero, temporaneamente residente nel territorio dello Stato, il cui reddito prevalente deriva da attività svolte all'estero.

2. L'ingresso dello straniero in Italia in qualità di *remote worker* è consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, a condizione che il soggetto:

a) disponga di idonea sistemazione alloggiativa nel territorio nazionale;

b) disponga di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

c) sia provvisto di un'assicurazione sanitaria privata valida per tutta la durata del permesso di soggiorno;

d) non abbia riportato condanne penali in Italia, nello Stato di origine e nello Stato in cui risieda da almeno un anno alla data di richiesta del visto di ingresso.

3. Il *remote worker* deve allegare alla richiesta del visto di ingresso la documen-

tazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2.

4. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati ai commi 1 e 2, rilascia il visto di ingresso. La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia altresì allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 ai fini degli adempimenti necessari per la concessione del permesso di soggiorno.

5. Il visto di ingresso per il *remote worker* e per gli eventuali componenti del suo nucleo familiare è rilasciato o negato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centotanta giorni dalla data del rilascio.

6. Il permesso di soggiorno per il *remote worker* e per gli eventuali componenti del suo nucleo familiare è rilasciato ai sensi del presente testo unico nel limite della durata prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera *e-bis*), ed è rinnovabile per un periodo di un ulteriore anno, a condizione che permangano i requisiti di cui ai commi 1 e 2.

7. All'atto del rilascio del permesso di soggiorno per *remote worker* di cui al comma 6, al *remote worker* e agli eventuali componenti del suo nucleo familiare è assegnato un codice fiscale italiano ed è consentito di aprire, in qualità di residente temporaneo, un proprio conto corrente presso le banche italiane o le succursali di banche extracomunitarie o di banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica e iscritte nell'Albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

8. Il *remote worker* può collaborare con soggetti economici registrati od operanti nel territorio dello Stato, purché sia comunque rispettato il requisito di cui al comma 1. Il reddito derivante da tali collaborazioni è assoggettato, per quanto compatibile e salvo quanto previsto da convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi eventualmente ratificate dall'Italia, al regime di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Al medesimo reddito si applicano le dispo-

sizioni in materia di ritenuta d'acconto per lavoro autonomo di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0178230